

Il Presidente pone ora in votazione la deliberazione nel testo emendato con il seguente esito accertato dai Sigg.ri Scrutatori:

Presenti e votanti	n. 19
Voti favorevoli	n. 18
Voti contrari	n. 1 (Falorni)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata con l'allegato Regolamento nel seguente testo emendato:

““”

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI DEI CITTADINI (C.T.C).**

### **Art. 1- Istituzione delle Consulte territoriali**

Sono istituite le Consulte territoriali dei cittadini (C.T.C.) in numero di 5, determinate territorialmente secondo quanto descritto nell'allegato n.1 del presente Regolamento.

### **Art. 2 – Funzioni**

La Consulta Territoriale dei Cittadini, eletta a suffragio universale con le modalità individuate al successivo art. 4, rappresenta uno strumento di partecipazione della popolazione del territorio.

A tal fine:

- a) convoca assemblee per pubblica informazione e discussione dei problemi inerenti la zona di competenza ed il Sindaco o assessore delegato si impegna a partecipare almeno ad una assemblea all'anno di ciascuna Consulta;  
Raccoglie pareri su questioni particolari.
- b) propone studi e ricerche per la più efficace soluzione di eventuali problematiche relative al territorio di riferimento.
- c) si fa portavoce presso l'Amministrazione Comunale di proposte di intervento per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi esistenti nella zona
- d) esprime pareri richiesti dall'Amministrazione per questioni di particolare rilievo, in particolare sulle politiche generali e sui grandi temi che riguardano i singoli territori di riferimento, in un contesto di costante dialogo e confronto.

### **Art. 3 – Composizione e durata in carica delle Consulte territoriali**

1. Al fine di garantire un proficuo lavoro le consulte sono costituite da 15 componenti.
2. Al di sotto di 7 componenti, la Consulta Territoriale decade. La decadenza è dichiarata dal Sindaco con apposito provvedimento e comunicata al Consiglio comunale.
3. Le Consulte Territoriali restano in carica per la durata del mandato elettorale del Consiglio comunale.

4. Gli eletti potranno rimanere in carica, fino a scadenza del mandato, anche in caso di trasferimento di residenza.

#### **Art. 4 –Requisiti per le candidature e modalità di elezione dei Componenti delle Consulte.**

1. Possono ricoprire la carica di componente della Consulta Territoriale coloro che siano in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere comunale, secondo la vigente normativa. A tal fine valgono le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla vigente normativa per i Consiglieri comunali
2. Non possono comunque far parte della Consulta Territoriale i cittadini che ricoprono la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere nel Comune di Siena.  
E' vietata la candidatura per più di 2 Consulte territoriali. Il Candidato che sia eletto contemporaneamente in 2 Consulte Territoriali, dovrà optare per una delle cariche entro gg. 5 dall'ultima seduta d'insediamento. In caso di mancata opzione, rimane eletto nella Consulta Territoriale per la quale abbia conseguito il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altra.
3. Le Consulte vengono elette a suffragio universale diretto. Hanno diritto di voto tutti i residenti nel territorio di riferimento, italiani e stranieri, che siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Siena ed abbiano compiuto il 16° anno alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le Consulte Territoriali.
4. Le elezioni avvengono di norma entro la fine dell'anno solare di insediamento del Consiglio comunale. In fase di prima istituzione, le elezioni verranno indette entro il primo semestre dell'anno solare successivo all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
5. Il 35° giorno antecedente la data per le elezioni, il Sindaco, con apposito provvedimento reso pubblico tramite l'albo pretorio on-line, il sito istituzionale del Comune di Siena, manifesto pubblico e comunicati stampa, convoca i comizi elettorali per le elezioni delle n. 5 Consulte territoriali dei cittadini e fissa la data delle elezioni.
6. Tra la data di pubblicazione dei Comizi Elettorali ed il 20° giorno antecedente la data per le elezioni possono essere presentate liste di candidati per la carica di componente la Consulta territoriale dei Cittadini, che abbiano i requisiti di cui al precedente comma 1. Allo scopo, l'Ufficio Elettorale Comunale provvederà a predisporre apposita modulistica.
7. Le liste vanno presentate al Segretario Generale del Comune di Siena entro e non oltre le h. 12.00 del 20° giorno antecedente la data delle elezioni.
8. Ogni lista deve contenere da un minimo di 7 ad un massimo di 15 candidati e, nel rispetto delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive tra uomini e donne sancito dall'art. 51 della Costituzione italiana, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3. Nel caso in cui la lista non rispetti nei primi 15 nominativi il suddetto rapporto dei 2/3 deve essere riusata. Se i candidati compresi nella lista sono in numero inferiore al limite previsto di 7, la lista deve essere riusata. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo consentito di 15, la Commissione Tecnica per le Consulte Territoriali, di cui al successivo comma 13, in fase di ammissione delle liste, provvederà a ridurla al limite di 15 previsto, cancellando gli ultimi nominativi.

9. La lista deve precisare i dati anagrafici dei candidati (nome, cognome, luogo e data di nascita) e deve essere accompagnata dall'accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato, con copia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.
10. La lista deve contenere l'indicazione della Consulta territoriale per la quale si candida.
11. Ogni lista è contraddistinta da un simbolo. Sono vietati simboli identici o facilmente confondibili con quelli già presentati da altre liste. Sono altresì vietati simboli che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa. I simboli presentati devono essere accompagnati da una dichiarazione all'autorizzazione all'uso del simbolo da chi ne possiede la rappresentanza legale o "delega territoriale".
12. Il modello di contrassegno dovrà essere presentato in duplice esemplare in due misure diverse: di cm.3 e cm. 10.
13. Ogni lista deve essere presentata da non meno di trenta e non più di 100 (30-100) elettori residenti nel territorio della Consulta Territoriale di riferimento, aventi diritto di voto ai sensi del precedente art. 4. Le sottoscrizioni sono autenticate dall'Ufficio Elettorale Comunale o ai sensi dell'art. 14 della Legge 21/03/1990, n. 53 come modificata dalla Legge n. 130 del 28/04/1998 e dalla Legge n. 120 del 30/04/1999.
14. E' istituita un'apposita Commissione, denominata Commissione Tecnica per le Consulte Territoriali, composta dal Segretario Generale (che la presiede), e da n. 2 componenti nominati dal medesimo tra dipendenti comunali in possesso di idonea qualifica.
15. La Commissione provvede alla verifica ed ammissibilità delle candidature entro le h. 24.00 del secondo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature stesse, redigendo apposito verbale. Entro le h. 12.00 del giorno successivo all'ammissione, la Commissione procede al sorteggio delle liste per la collocazione nella scheda elettorale e nel manifesto. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
16. L'Ufficio Elettorale comunale provvede entro e non oltre il lunedì antecedente la data delle Elezioni all'affissione del manifesto con le liste ammesse e i relativi simboli, suddiviso per Consulte territoriali e nell'ordine conseguente al sorteggio di cui al precedente comma, all'albo pretorio on-line e nei singoli territori delle Consulte.
17. Qualora non pervenga alcuna lista per l'elezione di una Consulta territoriale, non si provvede alla sua costituzione.
18. Per l'elezione, l'Ufficio Elettorale comunale predispone un congruo quantitativo di schede ed organizza i seggi elettorali in numero tale da garantire l'agevole espressione di voto da parte della cittadinanza e comunque in misura non inferiore a 1 per territorio di Consulta.
19. Per procedere al voto ogni elettore deve presentare un documento di riconoscimento valido e, a cura dei componenti di seggio, deve essere annotata sulle liste elettorali di seggio l'avvenuta partecipazione.
20. Il voto segreto e anonimo si esprime sulla lista. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome o il nome e cognome sull'apposita riga posta accanto al

contrassegno; nel caso di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

21. Le operazioni di scrutinio vengono svolte a conclusione dell'intera consultazione presso la sede del seggio a cura degli stessi componenti di seggio e sono pubbliche. Viene compilato un verbale delle operazioni che evidenzia le fasi salienti della procedura di spoglio e i risultati definitivi della consultazione. Schede e verbali vengono depositati presso l'Ufficio Elettorale comunale.
22. Ai fini del riparto dei seggi, la Commissione Tecnica per le Consulte territoriali divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei Componenti la Consulta da eleggere e quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei componenti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
23. Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, risulta eletto il più giovane di età.
24. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa per il territorio della Consulta;
25. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
26. Concluse le operazioni elettorali, la Commissione Tecnica per le Consulte territoriali provvede, entro le h. 24.00 del secondo giorno successivo alla data dell'elezione, alla proclamazione degli eletti, redigendo apposito verbale.
27. Della proclamazione degli eletti viene data pubblicità alla cittadinanza a cura dell'Ufficio Elettorale Comunale, tramite sito istituzionale, appositi manifesti e comunicati stampa.
28. La consultazione elettorale si svolge in un unico turno in una domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
29. I seggi sono formati da tre (3) Consiglieri Comunali indicati dalle forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale e nominati dal Sindaco e da un dipendente comunale con funzione di Segretario di Seggio. Nel caso in cui il numero dei Consiglieri Comunali non sia sufficiente per completare la formazione di tutti i seggi necessari, i posti vacanti potranno essere ricoperti da Assessori comunali. In caso di assenza di un componente già designato per assoluta impossibilità per sopraggiunti e documentati motivi di salute, si provvederà alla sostituzione con dipendente comunale di adeguata qualifica, individuato con decreto del Sindaco.
30. Il Presidente di seggio è nominato dal Sindaco fra i suoi componenti. Le funzioni di componente di seggio elettorale sono rese a titolo gratuito.

### **Art. 5 – Dimissioni – Surroga – Revoca**

1. Le dimissioni dalla Consulta Territoriale devono essere presentate al Sindaco e sono efficaci dal momento della loro assunzione al protocollo comunale. Il Sindaco cura l'immediata comunicazione delle dimissioni al Presidente della Consulta, di cui al successivo art. 6.
2. In caso di dimissioni di un componente o di decadenza per altra causa, si procede alla surroga con il primo dei non eletti per la medesima lista nella Consulta territoriale. La surroga è effettuata dalla Consulta di riferimento.
3. La consulta può deliberare la revoca dei componenti che non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive della Consulta stessa.

### **Art. 6 – Prima seduta ed elezione del Presidente e del Vicepresidente.**

1. La prima seduta della Consulta Territoriale deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La convocazione della prima seduta è disposta e presieduta dal Candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti.
2. Nella prima seduta e quale primo adempimento la Consulta territoriale procede all'elezione del Presidente con votazione palese. Risulta eletto Presidente chi abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta Territoriale. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta Territoriale, si procede ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto Presidente chi abbia conseguito la maggioranza dei voti espressi.
3. Il Vicepresidente viene eletto, con le medesime modalità del Presidente, fra i membri delle liste che non hanno concorso ad eleggere il Presidente.

### **Art. 7 – Convocazione e validità delle sedute**

1. La convocazione della Consulta Territoriale è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e da recapitarsi almeno 5 giorni prima della riunione, comprendendo a tal fine anche il giorno di invio e quello della seduta. La convocazione può avvenire anche in forma telematica, all'indirizzo mail indicato dall'interessato. In caso d'urgenza la convocazione può essere anche telefonica. In tale evenienza all'inizio della riunione la Consulta territoriale ratifica la validità della convocazione.

La Consulta Territoriale si riunisce a seguito di:

- determinazione del Presidente;
  - richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti;
  - richiesta scritta di almeno 100 (cento) elettori residenti nel territorio della Consulta;
  - richiesta del Sindaco o Assessore delegato.
  - richiesta del Presidente del Consiglio Comunale
2. Le sedute della Consulta Territoriale sono pubbliche.

3. Quando la trattazione dell'argomento riguarda valutazioni su qualità e fatti inerenti persone, il Presidente dispone che la seduta sia segreta.
4. Alla popolazione deve essere data notizia della seduta mediante affissione dell'avviso di convocazione sulla bacheca nel territorio della Consulta, secondo quanto indicato al successivo art. 10.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto e con diritto di parola.
7. Il verbale della seduta è redatto dal segretario, nominato dal Presidente tra i componenti della Consulta Territoriale, ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo.

#### **Art. 8- Decisioni della Consulta Territoriale**

1. Le decisioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con voto palese.
2. Delle votazioni viene redatto a cura del segretario apposito verbale, nel quale sono indicati i voti favorevoli, i contrari, gli astenuti.

#### **Art. 9 – Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta la Consulta Territoriale e svolge funzioni di Portavoce nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
  - convoca e presiede le riunioni della Consulta, predisponendo l'ordine del giorno;
  - dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute di Consulta avvalendosi della collaborazione del segretario;
  - invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, che si impegna a trasmetterla ai Consiglieri Comunali, copia delle convocazioni e dell'ordine del giorno delle sedute della Consulta Territoriale, nonché copia dei relativi verbali;
  - convoca e presiede le assemblee promosse dalla Consulta Territoriale.
2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente.
3. Il Presidente della Consulta Territoriale riceve dal Presidente del Consiglio comunale l'avviso di convocazione del Consiglio comunale unitamente all'ordine del giorno. La trasmissione può avvenire anche via fax o per posta elettronica.

#### **Art. 10 – Gratuità degli incarichi.**

1. Ai componenti delle Consulte Territoriali, ai loro Presidenti e ai segretari non compete alcuna indennità o compenso.
2. Il Comune mette a disposizione gratuita delle Consulte Territoriali locali comunali per le

riunioni delle Consulte stesse e per le Assemblee Territoriali di cui al successivo art. 11.

3. I locali che saranno messi a disposizione delle Consulte Territoriali saranno individuati sentita la Commissione consiliare Decentramento politico amministrativo.
4. Le eventuali spese minute per il funzionamento e le attività della Consulta Territoriale sono a carico dell'Amministrazione comunale, che provvederà con appositi atti.
5. L'Amministrazione comunale provvede ad installare una bacheca nel territorio di ogni Consulta Territoriale ove la Consulta Territoriale affigge gli avvisi di convocazione della Consulta medesima e dell'Assemblea Territoriale, le decisioni assunte e ogni altra comunicazione che intende rivolgere alla popolazione. Gli avvisi di convocazione sono altresì divulgati attraverso il sito istituzionale del Comune di Siena.

#### **Art. 11 -L'Assemblea Territoriale**

1. L'Assemblea Territoriale ha lo scopo di ampliare e rendere ancora più incisiva la partecipazione della popolazione della zona di riferimento all'attività amministrativa del Comune, sia come singole persone che come gruppi e organismi sociali presenti sul territorio e di consentire alla Consulta Territoriale di recepire più direttamente la volontà degli abitanti in ordine alla situazione e alle proposte sulla zona di appartenenza.
2. L'Assemblea Territoriale è formata da tutti i residenti e domiciliati della zona di riferimento ed è presieduta dal Presidente della Consulta Territoriale. Hanno diritto di partecipazione e d'intervento all'Assemblea territoriale tutti i residenti e domiciliati nel territorio di riferimento della Consulta Territoriale, anche non cittadini italiani, che abbiano compiuto 16 anni.
3. All'Assemblea territoriale sono invitati a partecipare il Sindaco o suo delegato e il Presidente della Commissione Comunale Decentramento politico amministrativo o suo delegato.
4. L'Assemblea è validamente costituita quando partecipano almeno 50 residenti del territorio di riferimento della Consulta Territoriale.
5. Compete all'Assemblea discutere proposte, programmi ed altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione.
6. La convocazione è disposta dal Presidente della Consulta almeno una volta all'anno su determinazione della Consulta Territoriale oppure:
  - su richiesta di due terzi dei componenti della Consulta Territoriale;
  - su richiesta sottoscritta da almeno centocinquanta (150) residenti nel territorio di riferimento della Consulta territoriale;
  - su richiesta del Sindaco o Assessore delegato.
7. L'assemblea è convocata tramite comunicazione affissa nella bacheca apposta nel territorio della Consulta ai sensi dell'art. 10, almeno cinque giorni prima della data della riunione e con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione. Della convocazione dell'Assemblea viene data notizia anche sul sito istituzionale del Comune di Siena ed attraverso comunicati stampa diffusi ai mezzi di informazione locali.

## **Art. 12- Coordinamento delle Consulte territoriali**

1. Per armonizzare l'attività delle Consulte e promuovere la collaborazione tra le stesse, è istituito il Coordinamento delle Consulte.
2. Il Coordinamento delle Consulte è composto dal Sindaco o Assessore delegato, in qualità di presidente, dai Presidenti delle Consulte Territoriali e dal Presidente della Commissione Consiliare "Decentramento politico-amministrativo". Al coordinamento possono partecipare il Presidente del Consiglio Comunale e due Consiglieri, uno designato dai Gruppi Consiliari di maggioranza e uno dai Gruppi Consiliari di minoranza.
3. Il Coordinamento delle Consulte è convocato dal Sindaco o Assessore delegato autonomamente oppure su richiesta dei Presidenti delle Consulte Territoriali o del Presidente della Commissione Consiliare "Decentramento politico-amministrativo".

## ***Art. 13- Informazione e partecipazione***

L'informazione e la partecipazione si realizzano attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione e partecipazione.""

Publicata all'Albo Pretorio on-line l'11/03/2014, per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ghelardi



Fatto verbale e sottoscritto

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

**F.to – FRANCESCO GHELARDI**

**IL PRESIDENTE**

**F.to - MARIO RONCHI**

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **11 MAR. 2014**

Siena, li **11 MAR. 2014**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

**F.to – FRANCESCO GHELARDI**

Per copia conforme all'originale in formato digitale

Siena, li **11 MAR. 2014**



**IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
- FRANCESCO GHELARDI**

! La deliberazione è divenuta esecutiva  
!  
! il ..... ai sensi dell'art. 134  
!  
! del D.Lgs. 267/2000.  
!  
! Siena, li .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
.....

**PER L'ESECUZIONE**

Servizio	Data	Firma